

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3704-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 2006

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

*(V. Stampato Camera n. 6068)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2005*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 dicembre 2005*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in discussione concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica islamica del Pakistan in materia di cooperazione di polizia nella lotta al narcotraffico.

I 9 articoli di cui l'Accordo si compone prevedono la condivisione del patrimonio comune di informazioni riguardo a nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi, metodi di produzione, sistemi e tecniche di occultamento utilizzati dai trafficanti, da conseguirsi anche attraverso lo scambio di atti legislativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche, lo studio congiunto di gruppi di trafficanti, di eventi e tecniche. In tal senso, è altresì prevista la limitazione dell'utilizzazione a fini medici e scientifici delle suddette sostanze. Sono al-

trèsì previsti il coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito, e l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga, nonché nuovi metodi di lotta.

La sovranità, la sicurezza o altri interessi fondamentali dello Stato non sono in alcun modo pregiudicati, in quanto viene, infine, sancito che le Parti possono respingere le richieste di collaborazione e assistenza, qualora ritengano che siano in contrasto con la legislazione nazionale.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

17 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FRANCO Paolo)

18 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– le attività di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera *c*), dell'Accordo, relative all'utilizzo di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga, rientrano già nelle ordinarie attività del Ministero dell'interno, per cui sono da escludere ulteriori oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

– appare necessario mantenere l'attuale formulazione della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, in quanto, trattandosi di ratifica di Accordo internazionale già approvata da un ramo del Parlamento nel corso del 2005, il medesimo è da considerare quale provvedimento «slittato», ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

**Art. 2.**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 29.730 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



